Omissis

FATTO

RITENUTO IN FATTO

1. La s.r.l. Spinelli ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata il 7 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato la propria incompetenza per materia e territorio inderogabile a favore di quella del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro sulla controversia introdotta da detta società contro M.S..

All'istanza ha resistito con memoria il M..

2. Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, le quali si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. art. 27, comma 2). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisone con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Parte resistente ha depositato nota spese.

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. La relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore:
- "... 3. Il ricorso è da ritenere inammissibile, in quanto tardivamente proposto per come ha eccepito la parte resistente.

Infatti, la sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7 gennaio 2008, con lettura della motivazione e del dispositivo ed immediato deposito, onde il termine di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c., comma 2, per proporre l'istanza di regolamento decorse dallo stesso giorno 7 gennaio 2008, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte citata dal resistente, e, pertanto, ebbe a consumarsi il 6 febbraio 2008. Il ricorso (datato 8 febbraio 2008) - pur dovendosi fare riferimento al noto principio della scissione fra momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario e, quindi, alla data della consegna all'Ufficiale Giudiziario per la notificazione - risulta consegnato a quest'ultimo, come dalla stampigliatura figurante sulla sua prima pagina (peraltro corretta a mano a penna) soltanto il 9 febbraio 2008.

Ne discende che è palese la sua tardività".

2. Il Collegio condivide la valutazione di tardività dell'istanza di regolamento di competenza, formulata nella relazione.

Essa è stata riconosciuta fondata anche dalla parte ricorrente, la quale, però, in modo singolare sostiene che la tardività dell'istanza e la conseguente mancanza di richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio al Tribunale di Genova avrebbe comportato l'estinzione del giudizio, in quanto, per effetto di tale mancanza non si sarebbe verificata la sospensione del processo, che, quindi, avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di quel Tribunale e non lo è stato.

L'assunto è privo di pregio.

La sospensione, prevista dall'art. 48 c.p.c., del processo in cui è chiesto il regolamento di competenza, per effetto del deposito dell'istanza rivolta al cancelliere dell'ufficio presso cui il processo pende (prevista dall'art. 47 c.p.c., comma 3), non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compimento di atti del processo, che, per effetto della sentenza impugnata (affermativa della competenza), può essere rimasto ancora pendente dinanzi all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza, o (in caso di sentenza negativa della competenza) essere stato già riassunto dinanzi a quello di cui fosse stato dichiarata la competenza (il che, peraltro, non abilita quel Giudice ad elevare conflitto: Cass. n. 3053 del 1983). Ove, invece, il processo non sia rimasto pendente dinanzi al Giudice che ha pronunciato la sentenza sulla competenza, perchè detto Giudice si è dichiarato incompetente, e non sia stato frattanto riassunto dinanzi a quello dichiarato competente (dalla parte che abbia condiviso la declinatoria di competenza), la circostanza che il processo non penda se non davanti alla Corte di cassazione, che deve decidere sull'istanza di regolamento ad esso relativa, esclude che sia configurabile la necessità di una sospensione e che essa, se vi è stata declinatoria, debba concernere il termine per la riassunzione fissato dal Giudice o discendente direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 50 c.p.c., nel caso di declinatoria di competenza. Lo fa manifesto sia il disposto dell'art. 50 c.p.c., che precisa che la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza in realtà ora ordinanza di regolamento, sia l'art. 44 c.p.c., quando prevede che la sentenza declinatoria della competenza, solo se non è con il regolamento di competenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del Giudice in essa indicato, se la causa è riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., (salvo quando dispone il caso dell'art. 45 c.p.c.), volendo così tale disposizione implicare che quel termine nel caso di proposizione del regolamento di competenza diventa irrilevante.

Il paradosso della prospettazione della parte qui istante è di tutta evidenza là dove vorrebbe far discendere da una sua omissione (la richiesta di trasmissione del fascicolo) una conseguenza per essa vantaggiosa, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 50 c.p.c., e dell'art. 44 c.p.c., che fanno manifesto come la riassunzione debba avere luogo per evitare l'estinzione solo dal momento della comunicazione della decisione della Corte di cassazione nel caso di proposizione del regolamento di competenza.

Non a caso gli unici precedenti di questa Corte in termini hanno affermato che "La proposizione dell'istanza di regolamento di Competenza determina la sospensione del termine assegnato per la riassunzione della causa dinanzi al giudice designato dalla sentenza impugnata" (Cass. 4314 del 1976) e che "La notifica dell'istanza di regolamento di Competenza comporta la sospensione del termine per la riassunzione della causa davanti al Giudice designato dalla sentenza impugnata" (Cass. n. 4123 del 1976).

- 3. L'istanza è, dunque, dichiarata inammissibile.
- 4. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
- 4.1. Parte ricorrente ha depositato una nota spese in cui chiede liquidazione oltre che di onorari, anche di diritti di procuratore, che non competono dinanzi alla Corte di cassazione e ciò anche in sede di regolamento di competenza,

ancorchè l'istanza non debba essere necessariamente proposta da un avvocato iscritto nell'albo speciale. Sarebbe, infatti contraddittorio in questo caso riconoscere che l'attività è di procuratore.

In proposito è opportuno ricordare che la giurisprudenza di guesta Corte, a seguito dell'introduzione da parte della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, del sistema di determinazione dei compensi dei patrocinatori legali affidato al Consiglio nazionale forense con le modalità previste dalla L. 3 agosto 1949, n. 536, art. 1, è da sempre ferma nell'affermare che, essendo il decreto ministeriale (da ultimo il vigente D.M. n. 127 del 2004) con il quale efficace la deliberazione del Consiglio di approvazione e determinazione delle tariffe forensi un atto di natura regolamentare (come ha ritenuto Corte Cost. n. 20 del 1960, che ne escluse qualsiasi valore di atto legislativo; nello stesso senso Cass. n. 277 del 1963), sostanzialmente di delegificazione, i limiti entro i quali la sua efficacia normativa è autorizzata debbono parametrare agli ambiti ed ai principi che erano espressi nella fonte legislativa che, anteriormente alla delegificazione operata dal detto articolo unico, regolavano direttamente i compensi dei patrocinatori legali, cioè a quelli contenuti nella L. 13 giugno 1942, n. 794. Di modo che in tanto il potere regolamentare esercitato dal Consiglio è legittimo, in quanto si conformi a quei principi, che ne costituiscono, evidentemente, criterio interpretativo ed al tempo stesso limite. La fonte legislativa, infatti, nell'articolo unico, limitava l'attribuzione del potere regolamentare ai "criteri per la determinazione degli onorai, dei diritti e delle indennità" ed è evidente che non contemplava la possibilità di estendere agli avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiore un regime diverso da quello loro attribuito in relazione a dette voci. Ebbene, poichè fra i principi, siccome specificati nelle due tabelle annesse alla legge, la tabella A contemplava espressamente il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione per gli onorari, mentre non lo contemplava se non per la prestazione dell'avvocato domiciliatario a proposito dei diritti di procuratore nella tabella B (n. 72) ed inoltre la stessa intitolazione sub 1 della tabella non considerava il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, si doveva ritenere che, vigente la tariffa di cui alla L. n. 794 del 1942, il sistema fosse nel senso della spettanza all'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione soltanto degli onorari (salva l'eccezione del domiciliatario), nel quale dovevano prestazioni propriamente procuratorie reputarsi inglobate anche le rappresentanza della parte. Da tanto discendeva che le fonti regolamentari del 1957, ricevettero legittimazione nel autorizzate dalla L. n. 1051 presupposto del detto principio. Ed a tutt'oggi vanno lette sempre in modo che esso risulti osservato.

Questi asserti trovano conferma nella giurisprudenza della Corte.

Cosè è stato statuito che "la L. 13 giugno 1942, n 794, contenente la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, prevedeva, alla tabella b, la liquidazione dei diritti di procuratore soltanto per i giudizi dinnanzi alle magistrature ordinarie di merito, mentre per il giudizio di cassazione era previsto unicamente un diritto spettante al procuratore domiciliatario. Questo principio, estensibile anche alle altre magistrature superiori, è stato mantenuto fermo dalle nuove disposizioni in materia, e infatti, quantunque nella tabella b, allegata alla Delib. consiglio nazionale forense 15 febbraio 1958, approvato con D.M. 28 febbraio 1958, si

parli genericamente del processo di cognizione davanti ai Giudici ordinari, anzichè, come nella tabella b della citata L. del 1942, di giudizi dinanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti di appello, tuttavia tale più sintetica formula non significa che siano state estese al giudizio di cassazione, e a quelli davanti alle magistrature superiori, le norme relative ai processi di merito, infatti tutte le attività di rappresentanza e di difesa proprie del patrocinante in cassazione possono essere svolte davanti alla Suprema Corte ed alle magistrature superiori soltanto da avvocati, ai quali, nella loro veste, nulla può competere in aggiunta agli onorari stabiliti nella tabella A" (così Cass. n. 3323 del 1974; in precedenza: Cass. n. 1040 del 1971; n. 2989 del 1969; n. 2565 del 1958). Sempre Cass. n. 3323 del 1974 ebbe a precisare che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 13 giugno 1942, n 794, per preteso contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., in quanto preveda la retribuzione per l'attività d'avvocato ma non per l'attività di procuratore nei giudizi di cassazione e davanti alle magistrature superiori, giacche gli onorari d'avvocato, predisposti dal consiglio nazionale forense e previsti nel D.M. 28 febbraio 1958 allora costituente la prima Delib. del Consiglio Nazionale Forense vigente, tendono a remunerare, nella loro globalità, tutte le attività di rappresentanza e di difesa prestata da tali professionisti nell'esercizio del loro ministero davanti alle dette magistrature". A sua volta Cass, n. 45 del 1976 ebbe a precisare che "nonostante che nelle varie tariffe delle competenze professionali, emanate dal consiglio nazionale forense ed approvate con decreti ministeriali, ai sensi della L. n 1051 del 1957, siano stati previsti (nelle tabelle B) i diritti di procuratore in relazione generica ai processi di cognizione innanzi ai Giudici ordinari, senza esclusione per i processi innanzi alla Corte di Cassazione (e, ciò, a differenza di quanto già disposto nella tabella b delle L. n. 794 del 1942, e L. n. 957 del 1949), non può ritenersi che, in tal guisa, si sia voluto realizzare l'estensione, al giudizio di legittimità, delle norme, sui citati diritti, relative ai giudizi di merito. Infatti, se pur è vero che innanzi alla Corte di Cassazione l'avvocato cassazionista svolge, tra l'altro, il compito di rappresentare la parte, in questo procedimento manca assolutamente un'attività procuratoria analoga a quella propria delle fasi di merito, anzi il carattere essenzialmente tecnico del giudizio di legittimità rende assorbente l'attività tipica dell'assistenza, rispetto quella а rappresentanza in giudizio. Inoltre, è significativo che, nelle tabelle B delle citate tariffe emanate dal CNF, la fase processuale di legittimità sia stata considerata espressamente soltanto nei paragrafi relativi alle prestazioni del procuratore esclusivamente domiciliatario".

Ai principi qui richiamati la giurisprudenza di questa Corte si è, poi, da sempre attenuta, sia pure in modo sintetico, come traspare dalle massime ufficiali.

In questa sede è opportuno rilevare che la giustificazione della impossibilità di una spettanza dei diritti di procuratore in sede di giudizio di legittimità (e dinanzi alle Magistrature Superiori) resta ferma anche dopo che è stata abolita, in seno alla legge professionale, la distinzione fra la figura del procuratore e quella dell'avvocato. Tale abolizione si presenta di oggettiva ininfluenza, tenuto conto che è rimasta la particolarità dell'iscrizione all'albo speciale per i patrocinanti dinanzi alle dette Magistrature.

Resta ancora di precisare che anche la tariffa professionale vigente, di cui al D.M. n. 127 del 2004, va interpretata nei sensi indicati.

Lo si osserva: a) sia perchè essa adotta come intitolazione della tabella B, relativa si diritti di procuratore una dizione riferita al "processo di cognizione", che potrebbe credersi - da chi non tenesse in conto i principi innanzi richiamati - riferita anche al processo di cassazione, che fa parte del processo di cognizione (cui è intitolato l'intero libro 2^ del c.p.c.); b) sia perchè nel paragrafo 5^, dedicato alle "prestazioni dell'avvocato domiciliatario", al n. 78, dopo avere fatto riferimento alla spettanza al domiciliatario dinanzi alla Corte di cassazione e nei giudizi equiparati del relativo diritto, prevede che esso non possa cumularsi con gli altri diritti dal n. 1 al 79, eccetto che con quello di cui al n. 22, così suggerendo l'idea che all'avvocato non domiciliatario possano invece spettare anche per il giudizio di cassazione i diritti di procuratore: una simile lettura non è possibile, dovendo riferirsi la previsione solo al domiciliatario nei giudizi diversi da quelli dinanzi alle Magistrature superiori. Ove si dovesse dare una diversa lettura, si dovrebbe procedere alla disapplicazione della previsione.

E', dunque, da ribadire il seguente principio di diritto: "poichè il decreto ministeriale di approvazione della tariffa forense deliberata dal Consiglio Nazionale Forense, sulla base dell'attribuzione di competenza disposta dalla L. n. 1051 del 1957, è una fonte regolamentare autorizzata da tale legge con l'ambito di disciplina ed i principi che regolavano la tariffa nella L. n. 794 del 1942 e nelle relative tabelle, la sua interpretazione deve avvenire in conformità a quell'ambito e a quei principi, che segnano il limite dell'autorizzazione. Ne consegue che, essendo dalla L. n. 794 del 1942, secondo l'interpretazione che delle sue norme e delle tabelle annesse si doveva dare, previsti per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione soltanto onorari di avvocato e non anche diritti di procuratore, salvo per la prestazione del domiciliatario (n. 72 della tabella B), il potere regolamentare autorizzato dalla L. n. 1051 del 1957, deve sempre intendersi soggetto a tale limite, fino a quando una fonte legislativa non disponga diversamente. Ne consegue ancora che qualsiasi disposizione di ogni decreto autorizzato dalla L. n. 1051 del 1957, e, guindi, allo stato anche il D.M. n. 127 del 2004, deve sempre essere interpretata in modo che sia rispettato il detto limite. Onde va confermato che dinanzi alla Corte di cassazione non competono diritti di procuratore e, quindi, essi non possono liquidarsi a carico della parte soccombente".

4.2. Peraltro, gli onorari sono esposti nella nota spese in modo eccessivo. Invero, ai fini delle spese, il valore del giudizio di regolamento di competenza, atteso il suo peculiare oggetto, va determinato secondo la tariffa professionale considerando l'affare di valore indeterminabile. Le spese si liquidano in conseguenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008